

LE REGOLE DELL'ECONOMIA ■ Pubblicata sulla Gazzetta della Comunità la direttiva con la disciplina per facilitare le operazioni

Fusioni Ue con disciplina comune

Superati i vincoli posti dalle legislazioni nazionali - Novità applicabili solo alle società di capitali per il diritto interno

Entro il 2007, gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno semplificare le regole giuridiche che informano i processi di fusioni transfrontaliere tra società. Le semplificazioni, contenute nella Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 approvata ieri nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, si sostanziano in nuove regole armonizzate per quanto riguarda:

- Il progetto comune di fusione. Vengono definiti, in particolare, gli elementi che devono necessariamente comparire nel progetto predisposto da ogni società interessata alla fusione.

- Le relazioni predisposte dall'organo di direzione o di amministrazione di ogni singola società. Nella relazione devono essere evidenziate, tra gli altri, gli aspetti giuridici ed economici che giustificano la fusione.
- La relazione degli esperti indipendenti. Questa deve essere resa disponibile ai soci almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea generale che approva il progetto comune di fusione.
- Le regole di pubblicità, registrazionale e efficacia della specifica operazione societaria straordinaria. La fusione ha efficacia obbligatoriamente dalla medesima data e tale data è determinata dallo Stato membro a cui risulterà soggetta la società derivante dal processo di fusione.
- Le regole di partecipazione dei lavoratori alla fusione. La società derivante dalla fusione, in via di massima, è soggetta per lo specifico profilo giuridico alle disposizioni esistenti nello Stato membro in cui è

Effetto trasferimento per il pegno su azioni

La sorte del pegno o dell'usufrutto sulle azioni o sulle quote di una società oggetto di una procedura di fusione e scissione è un tema su cui la letteratura giuridica e la giurisprudenza non hanno finora dedicato particolare approfondimento. Noto è pertanto l'aiuto delle massime dei notai milanesi, presentate ieri in un convegno, che affrontano e risolvono alcune delle principali problematiche.

Pegno su quote/azioni di società partecipanti a una fusione "propria". I diritti di pegno o di usufrutto si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società risultante dalla fusione (nel caso di fusione "propria") o dalla società incorporante (nel caso di fusione per incorporazione); ne deriva che l'organo amministrativo della società di nuova costituzione o della società incorporante deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo e annotarlo nel libro soci.

Pegno su quote/azioni della società inte-

ramente posseduta dalla società incorporante. In questo caso il pegno e l'usufrutto si estinguono, per il venir meno del bene su cui gravano (e cioè delle quote/azioni della società incorporata). Il problema è quello della necessità del consenso dei titolari del diritto di usufrutto o di pegno per procedere alla fusione. Secondo le massime, è legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni o quote della società incorporanda gravano diritti di pegno o di usufrutto, pur in assenza del consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignorati e/o degli usufruttuari.

Società incorporante con statuto che non consente pegno/usufrutto. Le nuove massime milanesi dichiarano legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare un'altra (le cui azioni/quote siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto) con determinazione del rapporto di cambio, e ciò anche se lo statuto della società incorporante non consenta la costituzione di tali diritti e non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignorati o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che per effetto della fusione vedono

estinguersi i loro diritti.

Scissione di società con quote/azioni gravate da pegno o usufrutto. In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa. L'organo amministrativo delle società beneficiarie, nell'attuare l'assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.

Scissione in società il cui statuto non consente pegno o usufrutto. È legittima la deliberazione con la quale la società da scindere (le cui quote/azioni sono gravate da diritti di pegno o di usufrutto) delibera una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione anche se non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignorati e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non potranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.

ANGELO BUSANI

Le indicazioni dei notai milanesi per le scissioni

situata la sede sociale della società derivante dal processo di fusione;

- Le regole sul controllo della legittimità della fusione.

La direttiva, in base all'articolo 19 deve essere recepita obbligatoriamente in ogni Stato membro entro il 15 dicembre 2007.

Scopi e regole della direttiva. La direttiva cerca di dare soluzione ai problemi, talvolta insormontabili, che creano le regolamentazioni interne di ogni singolo Stato membro nella fase di realizzazione di fusioni transfrontaliere, vale a dire di fusioni tra società situate in diversi Stati

dell'Ue. In particolare, il provvedimento comunitario fornisce regole chiare che favoriscano la fusione transfrontaliera tra società di capitali, estendendo a livello comunitario, le opportunità di cooperazione e di raggruppamento esistente a livello nazionale.

Le nuove regole si applicano, si sottolinea, solo alle società di capitali che sono tali ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 68/151/Cee (per l'Italia Spa, SApA, Srl) ovvero che siano dotate di capitale sociale, personalità giuridica e un patrimonio distinto il quale risponde da solo

dei debiti della società. Gli Stati membri possono non applicare la direttiva in questione nel caso in cui partecipi alla fusione una società cooperativa.

Le fusioni transfrontaliere saranno possibili solo tra tipi di società per le quali la fusione è ammessa a livello nazionale e a condizione che la singola società partecipante alla fusione rispetti le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale di stabilimento. In altre parole, le semplificazioni introdotte dalla direttiva in questione non derogano mai alle regole formali e sostanziali imposte dallo Stato membro di residenza della singola società partecipante.

Il progetto di fusione deve essere realizzato in modo uniforme e è per questo che l'articolo 5 fissa il contenuto minimo che l'atto deve contenere (tra cui le regole di passaggio e valutazione dei titoli ovvero le ripercussioni sul livello occupazionale eccetera).

Anche per la pubblicità si seguono le regole nazionali, ma l'articolo 6 prevede che nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro devono essere pubblicate alcune informazioni minime, quali il registro presso il quale sono stati depositati gli atti inerenti alla fusione ovvero l'indicazione per ciascuna società partecipante delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza. Regole comuni anche per il rilascio del certificato preliminare alla fusione e sul controllo di legittimità della fusione transfrontaliera.

BENEDETTO SANTACROCE

notizie in breve

CORTE COSTITUZIONALE

Adozioni, legittimo difendere l'anonimato della madre

■ Una donna che ha dichiarato di non voler riconoscere alla nascita il proprio figlio naturale ha diritto a mantenere l'anonimato anche se, molti anni dopo, il figlio — cresciuto con genitori adottivi — vuole conoscere le proprie origini. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 depositata ieri, dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'articolo 28 comma 7 della legge n. 184/83, dove esclude la possibilità di autorizzare l'adottato a ottenere le informazioni sulle proprie origini, senza aver verificato la volontà della madre biologica. I giudici affermano che la questione è infondata perché la norma impugnata mira a tutelare la madre che «in situazioni difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, abbia deciso di non tener con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata, e di mantenere l'anonimato nella dichiarazione di nascita» sia per assicurare le condizioni ottimali per il parto, sia per dissuadere la donna da decisioni irreparabili.

CASSAZIONE

Inviare fax privati dall'ufficio è consumo indebito di energia

■ Non solo le telefonate private, ma anche l'invio di fax personali dall'ufficio è vietato. Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza 41248. I dipendenti pubblici rischiano l'accusa di peculato: l'invio di un semplice foglio per ragioni non d'ufficio, secondo la Suprema corte, porta a un «consumo di energie non più restituibili dopo l'uso». La Corte si è pronunciata sul caso di un dipendente Inps di Genova, che era stato condannato a due mesi di reclusione per «peculato d'uso» dal Tribunale, perché «avendo a disposizione linee telefoniche e fax per ragioni d'ufficio, se ne serviva per uso personale». La conferma della condanna in Cassazione è arrivata dopo l'impugnazione del Pg della Corte d'appello, secondo cui l'uso del fax per ragioni private configurava il reato di peculato ordinario, e non d'uso.

MINISTERO DEL TESORO

In arrivo un regolamento che ristruttura il dicastero

■ Attende il via libera del Consiglio di Stato il regolamento che attua la ristrutturazione del ministero dell'Economia. I contenuti del provvedimento sono stati anticipati dall'agenzia Reuters in base a fonti sindacali. Il testo prevede novità soprattutto per le direzioni generali, mentre sono confermati i cinque dipartimenti esistenti. È istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del ministero, presieduta dal capo di gabinetto. I vecchi servizi dipartimentali per gli affari generali diventano direzioni generali.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Spese mediche, sconto pieno per i dirigenti Fasi in pensione

■ Le spese sanitarie rimborsate dal fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fasi) ai dirigenti in pensione sono integralmente detraibili dall'Irpef. È applicabile l'articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir, anche se una parte delle spese, sono pagate direttamente dal Fasi alle case di cura convenzionate. Questo il parere dell'agenzia delle Entrate con la risoluzione 167/E del 25 novembre 2005.

Privacy «forte» sui telefoni

Dati telefonici e documenti di identità: il Garante della privacy è intervenuto, con due distinti provvedimenti, su questi argomenti.

Dati telefonici. L'Authority ha spiegato che l'accesso alle informazioni sul traffico in entrata, compreso quello degli Sms e degli Mms, può essere chiesto dall'abbonato o dal proprietario di una carta telefonica prepagata solo in presenza di una tutela da esercitare in sede penale. Non è possibile un uso diverso di quelle notizie.

Traffico in entrata consultabile solo per avere tutela penale

In altre parole, non è possibile un uso diverso di quelle notizie. In altre parole, non è consentito utilizzarle per controversie civili e di volontaria giurisdizione. Infatti, i dati sulle chiamate ricevute sull'apparecchio fisso o sul telefonino presentano — ha sottolineato il Garante — implicazioni per la privacy delle persone a cui si riferiscono, perché possono riguardare, oltre al titolare del telefono,

anche altri soggetti (familiari, amici, componenti di una comunità, dipendenti).

Pertanto, il gestore telefonico — il quale non ha bisogno dell'autorizzazione dei magistrati per rilasciare i dati — deve valutare con attenzione i motivi della richiesta. Nel caso dei proprietari di carte prepagate, ha osservato il Garante, «occorre operare con una maggiore, specifica diligenza».

Documenti di identità. Le banche e gli uffici postali devono chiedere ai clienti i documenti di identità di cui c'è effettiva necessità. Anche perché spesso i dati contenuti già si posseggono.

Inoltre, non sempre è necessario farne una fotocopia e conservarla: bisogna, infatti, che lo preveda una legge o che la banca o l'ufficio postale debbano identificare una persona prima di procedere a operazioni particolari (per esempio, un cliente sconosciuto che presenta un assegno).

Insomma, avverte il Garante, bisogna procedere rispettando il principio di pertinenza ed essenzialità delle informazioni richieste.

A.CHE.

Il Cnf sollecita ritocchi al nuovo processo civile

difficace le prove di cui intende valersi in giudizio a seguito della strategia di controparte».

Alpa ricorda al ministro che il Consiglio «ha raccolto nei mesi scorsi le istanze degli avvocati italiani rispetto alle modifiche processuali introdotte con il decreto competitività» e sollecita il Governo a varare un provvedimento urgente che tenga conto

delle modifiche proposte dalla commissione (formata «da alcuni tra i migliori studiosi del processo civile italiano»).

Accanto ad alcune innovazioni che abbreviano e semplificano i procedimenti giudiziari — spiega Alpa — e che sono state perciò accolte con favore dai professionisti, la normativa intervenuta nella scorsa primavera contiene anche delle insufficienze e alcuni palesi errori, in qualche caso facilmente emendabili, che rischiano di creare «una situazione di incertezza interpretativa e di confusione nelle aule di tribunale, ad evidente danno dei cittadini».

Ma sull'articolo 183, il Cnf propone anche una versione alternativa: le vecchie due memorie di trattazione potranno ancora essere chieste (anche da una sola parte), ma lo saranno se e quando ci sia una ragionevole esigenza di variazioni all'impianto delle conclusioni. Inoltre il Cnf ha potuto anche effettuare uno studio dell'impatto delle novità sui tempi del processo che dovrebbero essere comunque contenuti nel tetto massimo di 450 giorni, in linea con quanto previsto in sede europea.

Accarezza un mare di soffice pelle.

Il mondo sembra diverso visto da quassù.

Goditi la posizione di guida rialzata.

Ascolta il dolce suono del silenzio.



www.landrover.it



Consumi da 12,6 a 16,0 litri/100 Km (ciclo combinato). Emissioni CO₂ da 327 a 376 g/Km

Range Rover 2006. Potenza dominante. Scopri la nuova frontiera del lusso, esplora nuove emozioni.

LAND ROVER BUSINESS PARTNER: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE LAND ROVER. Canone fisso mensile predefinito e comprensivo di tutti i costi di utilizzo del veicolo. Informazioni e prova presso tutti i concessionari Land Rover.



SUPERARSI SEMPRE